

REGOLAMENTO (CE) N. 87/1999 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁶⁾, stabilisce negli allegati I e II, rispettivamente, i prodotti per i quali vengono usati amido e fecola che beneficiano di restituzioni all'esportazione alla produzione e gli amidi e le fecole di base o i loro prodotti derivati che possono essere usati; che alcuni codici NC di questi allegati, compresa la designazione delle merci, non sono più conformi alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/97 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed

alla tariffa doganale comune ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione ⁽⁸⁾;

considerando che occorre quindi modificare gli allegati del regolamento (CEE) n. 1722/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1722/93 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 292 del 30. 10. 1998, pag. 1.